



# ORDINE DEL GIORNO N. 30/23



Consiglio Regionale Marche  
Registro Unico Assemblee Legislative

0001559|02/03/2023  
|CRMARCHE|A

Gruppo assembleare Partito Democratico

Al Presidente del  
Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche  
SEDE

## ORDINE DEL GIORNO

*di non passaggio alla discussione degli articoli e degli emendamenti della Deliberazione Legislativa Statutaria approvata dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 6 dicembre 2022 n. 93, ex art. 99 del Regolamento interno.*

### L' ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

#### Premesso che:

- la Deliberazione Legislativa Statutaria approvata dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 6 dicembre 2022, n. 93 - ad oggetto "Modifiche alla Legge Statutaria 8 Marzo 2005, N. 1 (Statuto della Regione Marche)" - è oggi all'esame dell'Assemblea legislativa in seconda deliberazione ex art. 123, comma 2, Costituzione;
- la prima Deliberazione è scaturita dalla PDL n. 138/22 (proposta di legge statutaria), a iniziativa della Giunta regionale, presentata con la finalità di introdurre nell'ordinamento regionale la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale;
- prevedendo l'originaria PDL 138/22 che il Sottosegretario "può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale" ne è scaturito un ampio dibattito, sia in Commissione che in Aula, intorno alla opportunità di tale possibilità ed alla inopportunità della conseguente attribuzione della relativa indennità perché del tutto irragionevole, inopportuna, immotivata ed anche in contrasto con la disciplina contenuta nell'art. 14 del D.L. n. 138/2011, oltretutto con le stesse disposizioni costituzionali;
- all'esito di tale dibattito, in prima lettura, veniva approvato l'emendamento 1/1 sostitutivo dell'articolo 1 della PDL 138/22 e detta approvazione veniva interpretata dalla Giunta per il regolamento come "non fosse preclusiva della disposizione recata dall'art. 1 della proposta di legge de qua ma solamente modificativa dell'art. 26 dello Statuto regionale. Pertanto, la proposta di legge statutaria n. 138 del 18 ottobre 2022, approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea legislativa nella seduta n. 93 del 6 dicembre 2022, consta dell'art. 1 modificativo dell'art. 26 della Legge statutaria 1/2005 e dell'art. 2, che inserisce l'art. 28 bis nella Legge statutaria n. 1/2005";



Gruppo assembleare Partito Democratico

- nel prendere atto di quanto ritenuto dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 25/01/2023 è evidente che la modifica apportata all'art. 26 dello Statuto regionale rende superflua e, comunque, non necessaria la figura del Sottosegretario in quanto devono ritenersi soddisfatte, con l'approvata modifica dell'art. 26, le esigenze che ne giustificavano la richiesta come appare evidente dalla stessa relazione illustrativa della PDL 138/22, sebbene detta relazione contenga una motivazione apparente anzi insussistente;

#### **Considerato che:**

- mantenere all'art. 2 l'istituzione della figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, oltre ad essere in contraddizione con l'art. 1, costituisce un evidente e surrettizio tentativo di aggirare la legislazione nazionale in materia di riduzione del numero degli assessori regionali e relative indennità;

- se è evidente la violazione dell'articolo 14, comma 1 lett. b), D.L. 138/2011 è altrettanto evidente che la modifica statutaria apportata espone la Regione Marche alle relative e conseguenti "sanzioni";

- la modifica statutaria in argomento rinvia alla *"legge regionale la determinazione dell'indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale"* rendendo così evidente la richiamata violazione delle vigenti disposizioni legislative che impongono alle Regioni di adeguarsi - e la Regione Marche si è adeguata con la legge statutaria n. 3/2013 - per conseguire obiettivi di contenimento della spesa, di perequazione e solidarietà costituzionalmente previsti;

- ancora più evidente è la violazione della legislazione statale ed anche di disposizioni di carattere costituzionale ove si consideri che con la l.r. n. 36/2019 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale") già era stata prevista *"la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere"* a causa della pure prevista incompatibilità tra le funzioni di Assessore regionale e quelle di Consigliere regionale ed il conseguente istituto della "sospensione" per il Consigliere regionale chiamato alla Giunta regionale;

- la suddetta previsione venne allora giustificata dal legislatore regionale con la necessità per la Giunta regionale e per il Consiglio-Assemblea legislativa di dover far fronte alle mutate ed accresciute necessità, competenze ed incombenze che oggi si vorrebbero porre a fondamento della modifica statutaria;

- pertanto, quest'ultima anche per questo si pone in contrasto con l'art. 117 comma 1 della Costituzione che impone alla Regione, nell'esercizio della potestà legislativa, il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

- sussistono, altresì, profili di illegittimità costituzionale della modifica statutaria in esame con riferimento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;



Gruppo assembleare Partito Democratico

**Ritenuto che:**

- la legge regionale, alla quale la modifica statutaria in argomento rinvia, una volta approvata dall'Assemblea legislativa, oltre ad esporre la Regione Marche alle "sanzioni" previste per la sopra richiamata violazione delle disposizioni legislative nazionali, non potrà non essere impugnata dal Governo ex art. 127, comma 1, Costituzione;
- le questioni di legittimità costituzionale sopra evidenziate potranno – e sussistendone all'evidenza i presupposti dovranno – essere sollevate d'ufficio in via incidentale dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione dei Rendiconti regionali;
- la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, potrà altresì essere sollevata dinanzi al Giudice di merito da ogni cittadino che ne abbia interesse e che si ritenga leso da un atto amministrativo che dia concreta attuazione alla legge stessa;

**Ritenuto, altresì, che:**

- la stessa Costituzione, all'art. 123, dispone sì che "*Ciascuna Regione ha uno statuto che.... ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento*" ma ciò può e deve fare "*in armonia con la Costituzione*" e nel rispetto appunto delle sue disposizioni tra le quali: gli artt. 97 primo comma, 81, 117 comma 1 e 119 primo comma che impongono alla Regione il rispetto dell'equilibrio di bilancio e soprattutto di concorrere "*ad assicurare la osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*";
- ciò è tanto vero che lo stesso art. 123, comma 2, Cost. prevede che "*Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione*" e salva l'impugnativa ex art. 127 di cui si è detto;

**Ritenuto, infine, che:**

- alla luce di quanto deciso dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 25/01/2023, circa l'interpretazione della votazione dell'emendamento 1/1 sostitutivo dell'art. 1, si ritiene che lo *spatium deliberandi* "non minore di due mesi" - previsto dall'art. 123, comma 2, Cost. - debba decorrere dalla suddetta data 25/01/2023 dovendo essere interpretata, detta disposizione costituzionale, come un tempo occorrente per una decisione che sia consapevole e meditata e nessuna piena consapevolezza vi poteva essere intorno alla "*mens (voluntas) legis*" prima del 25/01/2023 se vi è stato bisogno dell'interpretazione della Giunta per il regolamento.

Tanto premesso, considerato e ritenuto,



---

*Gruppo assembleare Partito Democratico*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

### **DELIBERA**

il non passaggio alla discussione degli articoli e degli emendamenti della Deliberazione Legislativa Statutaria approvata dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 6 dicembre 2022, n. 93 - ad oggetto "Modifiche alla Legge Statutaria 8 Marzo 2005, N. 1 (Statuto della Regione Marche)" - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 99 del Regolamento interno.